



**REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
NELLE COMMISSIONI DI LAUREA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI**

Approvato con deliberazione n. 58 del 24 GIUGNO 2025

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina la materia relativa al conferimento degli incarichi di componenti di commissione per l'espletamento delle prove finali dei corsi di laurea per l'esercizio della professione sanitaria di Fisioterapista. Si prescrivono le seguenti disposizioni che stabiliscono i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi e il ruolo di rappresentante dell'Ofi, al fine di impedire il verificarsi di situazioni di incompatibilità, conflitto di interesse, anche potenziale e di pregiudizi all'immagine della professione di fisioterapista garantendo, altresì, un esercizio imparziale degli incarichi attribuiti.

Art. 1 Analisi del Fabbisogno

All'interno della competenza territoriale di questo OFI insiste unicamente l'Università degli Studi di Cagliari, che ha attivato il CdL in Fisioterapia, con 2 sessioni di laurea annue a ciascuna delle quali devono presenziare 2 rappresentanti della professione. (Totale: 4 rappresentanti/anno)

Considerato che i membri eletti a rappresentare la professione presso le sedi delle altre Istituzioni, Enti e similari sono in numero di 11 (9 membri del CDO, 2 membri del Collegio dei Revisori), è possibile per questo OFI sopperire al fabbisogno individuato, anche in casi eccezionali che prevedono una sessione aggiuntiva.

Art. 2 Individuazione dei Rappresentanti

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine garantisce possibilmente, ove non sussistono fattori obiettivi ostativi, la rotazione annuale dei rappresentanti. La designazione viene effettuata dal Presidente del CDO. I componenti nominati della commissione di Laurea dovranno essere 3 professionisti di cui 2 membri effettivi e 1 supplente, nel caso di assenza. La designazione dei membri effettivi si effettuerà secondo il principio di rotazione tra i possibili rappresentanti, la designazione del supplente sarà effettuata in caso di necessità di sostituzione del membro effettivo impossibilitato a partecipare.

Art. 3 Casi di esclusione

Il professionista, designato secondo i prescritti criteri, che non motivi l'indisponibilità allo svolgimento dell'incarico per più di 2 volte nel medesimo anno, ovvero non abbia osservato le prescrizioni del CDO designante, non può essere designato nell'anno successivo. Naturalmente tale esclusione non riguarderà coloro che, entro 7 giorni dalla notifica della nomina, motiveranno l'indisponibilità. Motivo ulteriore di esclusione dall'elenco sarà la mancata presentazione, entro 10 giorni dalla data di fine incarico, della documentazione prevista relativa all'attività di commissario.



Art.4 Conflitto di interesse

Si configura conflitto di interesse, ivi compreso quello potenziale, nei seguenti casi:

1. aver partecipato in qualità di Direttore/Docente/Tutor/Coordinatore di tirocinio dell'attività professionalizzante, anche per un solo anno, con riferimento ai candidati presenti nella specifica sessione di laurea;
2. aver partecipato in qualità di relatore/correlatore nella specifica sessione di laurea;
3. avere rapporti di parentela fino al IV grado con i candidati in elenco nella sessione di laurea di fisioterapista.

Art.5 Ruolo e doveri

I Rappresentanti designati dall'Ordine professionale, a conoscenza del regolamento del corso di laurea in fisioterapia nel rispetto di quanto previsto dallo stesso e dalla normativa istitutiva dell'Ordine della professione sanitaria di fisioterapista, assolvono alla verifica delle competenze e delle conoscenze dimostrate dai candidati, all'interno della prove abilitanti alla professione. Partecipano alla valutazione assieme agli altri componenti della commissione di laurea, con particolare attenzione alle procedure messe in atto dalla commissione per determinare il punteggio finale che scaturisce dal percorso triennale e dalle prove di esame compresa la discussione della tesi di laurea. Prendono parte alla decisione collegiale del voto di laurea.

Art.6 Prescrizioni e Documentazione

Il professionista designato "commissario" dovrà presentare al Consiglio Direttivo dell'Ordine un report con:

- a) Indicazione dei componenti la Commissione e verifica legittimità;
- b) indicazione dell'elenco nominativo di coloro che hanno conseguito la laurea,
- c) descrizione delle procedure di controllo della documentazione agli atti e verifica legittimità,
- d) descrizione delle modalità delle prove d'esame con indicazione degli argomenti/temi delle diverse prove, in particolare la modalità in cui si è svolta la prova abilitante alla professione.

Art.7 Retribuzione

L'Università di Cagliari, sede dell'esame corrisponde, ai componenti delle commissione giudicatrice della prova finale del corso di laurea per le professioni sanitarie di Fisioterapista, il compenso e il rimborso delle spese, i sensi dell'art. 1 del DM 15 ottobre 1999, pertanto non si ravvisa alcun onere economico per questo Ordine.

Art.8 Validità

Questo regolamento entra in vigore dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, è soggetto a revisione periodica ed ha validità, dopo eventuale revisione, fino al momento della deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo dell'Ordine.